



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA**

Via Ruggieri n. 3 - 64013 CORROPOLI (TE) - Tel. e Fax **0861 82355**
www.iccorropoli.it – Email: teic813001@istruzione.it - PEC: teic813001@pec.istruzione.it
Codice fiscale: **91019980670** – Cod. Mec.: **TEIC813001-Scuole dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di I Grado**



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

I. C. CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA - -CORROPOLI
Prot. 0014981 del 15/12/2022
I-1 (Uscita)

Ai Docenti dell' I.C. Corropoli Colonnella Controguerra
(tramite bacheca)
DSGA
Al personale ATA (tramite bacheca)
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico (tramite bacheca)
All'albo
Al sito

Oggetto: Richiesta e fruizione permessi Legge 104/92. Nuova modulistica.

Si informano le SS.LL. che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ([Allegato 1](#)) ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, che riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come evidenziato dall'INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 ([Allegato 2](#)), se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole sono state modificate in ottica estensiva.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiare alternativamente.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Questi quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, allegato alla presente circolare, le novità apportate sono le seguenti:

- ✓ il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- ✓ il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
- ✓ Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:
- ✓ il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA**

Via Ruggieri n. 3 - 64013 CORROPOLI (TE) - Tel. e Fax **0861 82355**

www.iccorropoli.it – Email: teic813001@istruzione.it - PEC: teic813001@pec.istruzione.it

Codice fiscale: **91019980670** – Cod. Mec.: **TEIC813001-Scuole dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di I Grado**



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

- ✓ in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra:
- ✓ il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- ✓ uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- ✓ uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- ✓ parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non sarà quindi necessario che la convivenza sussista all'atto di presentazione della domanda, ma sarà possibile instaurarla anche successivamente purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione.

In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, si ritiene opportuno richiamare, ulteriormente, alcuni riferimenti che ne disciplinano la fruizione.

Come da Circolare INPS n. 45 dell'01/03/2011 ([Allegato 3](#)), Circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica ([Allegato 4](#)) e Interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([Allegati 5 e 6](#)) "il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione".

Stante quanto sopra, si invita il personale Docente e ATA a fornire le pianificazioni mensili di fruizione dei permessi, utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito della scuola ([Allegato C](#)). In corso d'anno, la comunicazione dovrà essere inoltrata entro il 25 del mese antecedente a quello in cui si intende usufruire dei permessi stessi al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Resta inteso che, in situazioni di urgenza sarà possibile modificare il piano mensile, utilizzando l'apposita modulistica di Spaggiari:

- mod. 028ab_1d docenti;
- mod. 028ab_1 ATA;
- mod. 029b Per lavoratori portatori di handicap;
- mod. 029a_2 per figli portatori di handicap.

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta.

Si ricorda infine che:

- coloro che richiedono i benefici per la prima volta utilizzeranno il modello B/B1 da produrre di persona presso l'ufficio di segreteria, unitamente alla documentazione richiesta;
- I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3 giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania NARDINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993